


Articolo 12

Al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:

“a) Al comma 59 le parole” a decorrere dal 1° luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2021 per il mercato del gas e per i clienti del mercato elettrico diversi da quelli domestici, come individuati dal comma 25-quater dell’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché dal 1° gennaio 2022 per i clienti domestici del mercato elettrico”;




Squeri, Mandelli

12.20

Articolo 12

Al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:

“a) Al comma 59 le parole” a decorrere dal 1° luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2021 per il mercato del gas e per i clienti del mercato elettrico diversi da quelli domestici, come individuati dal comma 25-quater dell’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché dal 1° gennaio 2022 per i clienti domestici del mercato elettrico”;


Squeri, Mandelli


12.21

Articolo 12


Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere la lettera b).

2) sostituire la lettera c) con la seguente: *c") a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro e dal 1° gennaio 2022 per tutti i clienti finali domestici».*

3) *dopo la lettera c) inserire le seguenti: "c-bis) Dopo il comma 60, inserire il seguente: «60-bis. Con riferimento ai commi 59 e 60, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCOM) definisce, con decreto da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza effettiva e, con particolare riferimento al mercato finale dell'energia elettrica, la riduzione del livello di concentrazione, anche attraverso l'adozione di misure asimmetriche volte ad assicurare la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.*

c-ter) i commi 67 e 68 sono abrogati.


Squeri, Mandelli


12.22

Articolo 12


Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) sopprimere la lettera b).
- 2) sostituire la lettera c) con la seguente: c") *a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro e dal 1° gennaio 2022 per tutti i clienti finali domestici».*
- 3) *dopo la lettera c) inserire le seguenti: "c-bis) Dopo il comma 60, inserire il seguente: «60-bis. Con riferimento ai commi 59 e 60, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCOM) definisce, con decreto da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza effettiva e, con particolare riferimento al mercato finale dell'energia elettrica, la riduzione del livello di concentrazione, anche attraverso l'adozione di misure asimmetriche volte ad assicurare la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.*

c-ter) i commi 67 e 68 sono abrogati.



Squeri, Mandelli



12.23